



COMUNE DI ORNICA

Provincia di Bergamo



PERSONE SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS-19

IL SINDACO

In esecuzione delle disposizioni previste dalle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale” approvate con D.P.C.M. del 12 ottobre 2021,

RENDE NOTO

che l’accesso agli edifici e alle strutture ove sono ubicati uffici comunali è consentito - dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 - soltanto alle persone fisiche che siano in possesso e in grado di esibire, in formato cartaceo o digitale, la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) ovvero idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria attestante che siano stati sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni precedenti l’accesso o siano risultate negative al tampone o siano guarite dal COVID-19 negli ultimi sei mesi antecedenti l’accesso.

Non è consentito autocertificare il possesso del certificato verde - green pass.

Per accedere agli uffici e alle strutture sedi di uffici comunali sono obbligati ad esibire la certificazione verde-green passo o una delle predette certificazioni le seguenti categorie di persone fisiche:

- Sindaco, Consiglieri e Assessori comunali;
- Dipendenti comunali e lavoratori in somministrazione;
- Soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato a favore di questa Amministrazione, quali :
 - Componenti esterni degli organi di controllo interno;
 - Componenti esterni di commissioni giudicatrici di gare di appalto e di selezione per assunzioni di personale;
 - I consulenti e i collaboratori di questa Amministrazione;
 - I rappresentanti e i dipendenti delle imprese che accedono per eseguire forniture di lavori o di beni o di servizi (compresa la manutenzione anche saltuaria degli impianti di qualunque genere ovvero per rifornire i distributori automatici di generi alimentari di consumo);
 - I corrieri che recapitano posta o pacchi da parte di qualunque soggetto pubblico o privato;
 - I prestatori o i frequentatori di corsi di formazione;
 - I visitatori per svolgere una riunione o un incontro ovvero partecipare ad un congresso.

Sono esenti dall’obbligo di esibire il green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sono esclusi dall’obbligo di esibire il green pass soltanto gli utenti ossia coloro che si recano presso gli uffici o i servizi comunali per fruire di un servizio che l’Amministrazione è tenuta a prestare.

L’accertamento è svolto all’accesso dell’edificio o della struttura, per tutti quanti accedono o a campione, con o senza l’ausilio di strumenti automatici.

Gli addetti al controllo non consentiranno l’accesso a coloro privi del green pass o di una valida predetta certificazione ovvero che si rifiuti di esibirli o voglia sostituirli con un’autocertificazione, invitandoli ad allontanarsi.

La violazione dell’obbligo di esibizione del green pass o delle predette certificazioni può comportare la comminazione da parte del Prefetto di questa Provincia della sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 1.500, ai sensi dell’art. 9-quinquies del d.l. 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, con la legge 17/06/2021, n. 87.

IL SINDACO
Milesi Colomba

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)*